



# **COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Provincia di Milano)**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF**

Le disposizioni previste dal presente regolamento entrano in vigore dal 01 Gennaio 2007 a norma di legge.

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 20/03/2007  
Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 27/02/2012  
Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 30.1.2019

## INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 ALIQUOTE

Art. 3 MODALITA' DI VERSAMENTO ED IMPONIBILE

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 ESENZIONI

Art. 6 ENTRATA IN VIGORE

Art. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**ALIQUOTE**

1. Il Comune di Pregnana Milanese applica dal 1 gennaio 2000 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef.
2. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2007 può disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 art. 1 D.Lgs. 360/98, con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
3. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
4. Per l'anno 2019 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) viene determinata nella misura di 0,8 punti percentuali.
5. Eventuali variazioni per gli anni futuri saranno disposti con deliberazione consiliare.
6. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

**Art. 3**  
**MODALITA' DI VERSAMENTO ED IMPONIBILE**

1. Per quanto concerne il versamento e l'imponibile dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa.

**Art. 4**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Pregnana Milanese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1 gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ai sensi dell'art. 1 comma 142 n. 2 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

**Art. 5**  
**ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 con deliberazione del Consiglio Comunale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

2. Il Comune di Pregnana Milanese determina la soglia di esenzione a € 15.000,00= per i dichiaranti inseriti in nuclei familiari la cui ISEE sia inferiore a € 9.360,00= (l'esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo).

#### **Art. 6**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it)

#### **Art. 7**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. In tali casi, si applica la normativa sovraordinata che comporta modifica automatica del presente regolamento.